



INGIUSTIZIA SPORTIVA

di Tommaso Servetto

Vi sembrerà strano ma, in questo numero, vorrei occuparmi di giustizia sportiva che è sempre una branca della giustizia anche se non commina pene come il carcere e non procede all'arresto di nessuno. Amministra però la giustizia in un settore della società civile, come il calcio, intorno a cui vi sono elevati interessi economici e coinvolge la passione di milioni di cittadini.

Mi chiedo allora come sia possibile che in un mondo ad elevata potenzialità tecnologica vi possano essere errori arbitrali che possono condizionare l'esito di una partita che, a sua volta, riflette l'esito del campionato di calcio.

Mi riferisco ovviamente agli ultimi episodi che si sono registrati recentemente sui campi di calcio come i fatti accaduti durante la partita Inter-Juventus che ha visto l'espulsione ingiusta del calciatore juven-

tino Kalulu. Com'è possibile che tutto il mondo abbia visto l'errore dell'arbitro e nessuno possa avvertirlo del suo errore? Com'è possibile che dopo l'errore che ha determinato l'espulsione sia anche intervenuta una ingiusta squalifica?

Tutto questo è possibile perché l'arbitro in campo decide e se ha visto una cosa sbagliata commette un evidente errore che poi riporta sul referto che una legge arcaica definisce fonte di fede privilegiata. Il Giudice sportivo decide sul referto dell'arbitro prendendolo per buono pur sapendo che è sbagliato.

Mi sembra di vivere in un mondo parallelo dove il ridicolo è la norma e nessuno paga i propri errori.

Come si deve sentire un Giudice sportivo nella consapevolezza che sta comminando una sanzione sbagliata e ingiusta perché anche lui, guardando la televisione, si è reso conto dell'er-

rore arbitrale?

Ho fatto, negli anni passati, il giudice sportivo per i dilettanti ma se mi convincevo che il rapporto dell'arbitro era "farlocco" lo disattendevo e decidevo secondo giustizia (ricordo che una volta una partita finita 2 a 0 mentre invece il rapporto arbitrale diceva 1 a 1) e se qualcuno impugnava la Corte Federale cassava le mie decisioni perché erano basate sul buonsenso anziché sul rapporto arbitrale.

Il Giudice sportivo, che è nominato dal Presidente della Federazione, non ha alcuna possibilità di fare una concreta giustizia perché deve basare le sue decisioni su norme vetuste illogiche che nulla hanno a che fare con la giustizia vera e oggettiva.

Forse è giunto il momento di cambiare qualcosa perché oggi ci sono gli strumenti per rendere una giustizia vera, effettiva e concreta basandosi su dati oggettivi e non sulle impressioni di

ANNO XVI

N. 1 - MARZO 2026

■ Penale

■ Medici imputati e assicurazione	Pag. 2
■ Bracciale elettronico	Pag. 2
■ Il mondo digitale	Pag. 3
■ Sequestro del cellulare	Pag. 3
■ Massime	Pag. 3

■ Civile

■ Diritto all'assegno di divorzio	Pag. 4
■ Sospensione della prescrizione	Pag. 4
■ Multa al ciclista	Pag. 4
■ Installazione ponteggi	Pag. 4

un uomo che, seppure in buona fede, possono essere clamorosamente sbagliate.

Non credo di essere l'unico ad evidenziare la illogicità di questo modo di fare giustizia in un mondo (quello del calcio) dove girano interessi imponenti dove tutti guadagnano barche di soldi e gli unici dilettanti sono gli arbitri e i giudici spor-

tivi; quelli che consentono a quel mondo di andare avanti.

Penso che non sia giusto che a far funzionare questo sistema ci siano persone che lavorano per passione e amicizia perché mio nonno mi insegnava che: "Sold e amicissia a rompo 'l col a la giustissia" (Denaro e amicizia rovinano la giustizia).

Il "nuovo" reato di guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti

Corte Costituzionale n. 10/2026

di Alessio Pergola

Con la sentenza n. 10/2026, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), come modificati dalla Legge n. 177/2024.

Come noto, la nuova formulazione della fattispecie in questione era stata annunciata, a furor di popolo, con il motto: "Lucido sì, lucido no, io ti ritiro la patente": il dichiarato obiettivo del Legislatore era proprio quello della c.d. "tolleranza zero", secondo cui, a prescindere dall'effettivo stato di alterazione psico-fisico, chiunque si fosse messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sarebbe andato incontro alle note sanzioni della sospensione o revoca della patente di guida, oltre alle conseguenze penali.

In effetti, la riforma ha eliminato il requisito dello "stato di al-

terazione psico-fisica", trasformando la condotta incriminata da "guida in stato di alterazione dopo aver assunto" a un più generico "guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti".

La fattispecie, fin dalla entrata in vigore, aveva generato molteplici dubbi in ordine alla sua legittimità costituzionale.

Tali critiche venivano sollevate dai giudici rimettenti (GIP di Macerata, Siena e Pordenone), i quali, facendo riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., paventavano il rischio di un "diritto penale d'autore", ovvero di punire una abitudine di vita più che un fatto di reato: il timore principale riguardava la sanzionabilità di condotte prive di reale offensività, come la guida effettuata giorni dopo l'assunzione, quando ogni effetto drogante era ormai svanito.

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla tenuta costituzio-

nale della fattispecie, ha evidenziato come un'interpretazione puramente letterale della norma — che punisse la guida a prescindere dal tempo trascorso dall'assunzione — risulterebbe costituzionalmente illegittima poiché priva di una reale finalità di tutela della sicurezza stradale; allo stesso modo, tuttavia, è stato evidenziato come l'interpretazione letterale non possa essere l'unica lente con cui giudicare la bontà della nuova fattispecie.

Infatti, la Corte — mediante una sentenza interpretativa di rigetto — ha dichiarato le questioni non fondate, evidenziando come, nell'ambito della nuova formulazione normativa, la prova del reato, richiederebbe ora, da un lato, l'accertamento della presenza della sostanza nei liquidi corporei in un momento prossimo alla guida e, dall'altra, la valutazione della generale ido-

neità di tale sostanza (per qualità e quantità riscontrata) a determinare un'alterazione in un "assuntore medio", secondo consolidati criteri scientifici.

In conclusione, la Corte ha preservato la ratio della riforma — facilitare l'accertamento del reato — ma ha imposto un'interpretazione restrittiva che esclude la punibilità di condotte palesemente inoffensive, riconducendo la norma entro i binari della precisione e della ragionevolezza.

Restano però seri dubbi in ordine alla tenuta applicativa della fattispecie.

In particolare, ci si domanda come sia possibile stabilire, per ogni tipologia di sostanza, la quantità e la qualità idonea ad alterare la capacità di guida, e ancora, cosa si debba intendere per "assuntore medio" e quali siano i criteri tecnico-scientifici da valorizzare nell'ottica della punibilità in concreto.

I medici imputati possono chiamare in causa l'assicurazione nel processo penale

Co. Cost., Sent. 25.11.2025 n. 170

di Roberta Angela Maccia

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato medico. La pronuncia estende alla responsabilità sanitaria i principi già affermati con le sentenze n. 112 del 1998 (assicurazione r.c.a.) e n. 159 del 2022 (assicurazione venatoria).

Nella fattispecie, il Tribunale di Verona era investito del processo penale nei confronti di un medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, imputato di omicidio colposo per la morte di un paziente. I congiunti della vittima si erano costituiti parte civile e il difensore dell'imputato aveva chiesto la citazione dell'assicuratore della struttura sanitaria quale responsabile civile. Il giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale rilevando che l'art. 83 c.p.p., nella sua attuale formulazione, non consente tale citazione.

La legge n. 24 del 2017 prevede obblighi assicu-

rativi distinti per tre categorie di soggetti: 1- le strutture sanitarie devono assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (assicurazione per conto proprio); 2- le strutture sanitarie devono assicurarsi per la responsabilità civile personale degli esercenti le professioni sanitarie che operano presso la struttura (assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., nella quale la struttura è contraente ed il medico strutturato è assicurato); 3- i medici liberi professionisti devono autonomamente assicurarsi.

L'art. 12 della legge n. 24 del 2017 riconosce al paziente danneggiato da un errore medico due importanti diritti processuali: 1) l'azione diretta, cioè il paziente danneggiato può citare in giudizio civile direttamente la compagnia assicuratrice (che ha assicurato la struttura sanitaria o il medico libero professionista) per ottenere il risarcimento del danno, senza dover necessariamente passare prima attraverso il medico o la struttura responsabili. È un'azione "diretta" perché va dritta contro l'assicuratore, saltando il passaggio intermedio. 2) Il litisconsorzio necessa-

rio: quando il danneggiato sceglie di agire direttamente contro l'assicuratore, nel processo devono obbligatoriamente partecipare anche il medico e/o la struttura sanitaria responsabili del danno. Non può esserci un giudizio solo tra paziente e assicurazione: la legge impone che ci siano tutte e tre le parti (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno). Questo perché la sentenza deve fare chiarezza sui rapporti tra tutti i soggetti coinvolti. Esempio pratico: se un paziente subisce un danno per un errore chirurgico commesso da un medico dipendente dell'ospedale, può citare direttamente in giudizio civile la compagnia assicuratrice dell'ospedale. Ma in quel processo dovranno necessariamente partecipare anche l'ospedale e il medico, perché sono "litisconsorti necessari".

Questo meccanismo garantisce al paziente di ottenere più facilmente il risarcimento (rivolgendosi a chi ha le risorse economiche: l'assicurazione) e al tempo stesso assicura che tutti i soggetti coinvolti possano difendersi e far valere le proprie ragioni. L'obiettivo perseguito dal legislatore è garantire un più sereno esercizio dell'attività medica, caratterizzata da intrinseci margini

di rischio e da crescente esposizione a richieste risarcitorie, traslando i costi della copertura assicurativa sulla struttura sanitaria e contrastando le dinamiche della cosiddetta medicina difensiva.

Tale obiettivo rimarrebbe frustrato se il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva solo "a valle" della condanna, con il rischio di dover soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato.

La Corte Costituzionale ha quindi riconosciuto questa possibilità anche nei processi penali, poiché l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie assolve ad una funzione plurima di garanzia, tutelando sia i pazienti danneggiati (ai quali è garantito il ristoro dei danni entro i limiti del massimale), sia il medico assicurato (che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie con correlato diritto di regresso verso l'assicuratore).

L'elemento dirimente è l'azione diretta: nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un'ipotesi di reato, l'assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima a risarcire i danni

causati dal reato in solido con l'imputato, conformemente allo schema delineato dall'art. 185, secondo comma, c.p.

Inoltre la Corte, per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici 'strutturati' e medici 'liberi professionisti', ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche all'ipotesi dell'assicurazione obbligatoria dei medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017).

La pronuncia completa l'evoluzione giurisprudenziale costituzionale in materia di citazione del responsabile civile su istanza dell'imputato, garantendo l'effettività della funzione plurima del rapporto di garanzia assicurativo anche nel settore sanitario. L'allineamento dei poteri processuali di chiamata riconosciuti in sede civile evita che l'effettività di tale funzione venga pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, assicurando il rispetto del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Procedibile d'ufficio il danneggiamento del bracciale elettronico

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13.2.2026 n. 5986

di Roberta Di Meo

Il danneggiamento del c.d. bracciale elettronico, dispositivo di controllo a distanza applicato a persone sottoposte a misure cautelari o in esecuzione pena, integra il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., non per la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625, n. 7, cod. pen., che nel caso concreto è assente, ma in ragione della destinazione del bene a pubblico servizio. L'art. 625, n. 7, cod. pen., richiamato dall'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., tutela non solo le cose esposte per necessità, destinazione o consuetudine alla pubblica fede, ma anche i beni destinati a pubblico servizio. Il bracciale elettronico, pur non essendo un bene esposto alla pubblica fede assolve una funzione di pubblico servizio. Infatti, consente agli organi di polizia di monitorare continuamente il soggetto, prevenire l'evasione e assicurare il rispetto della misura cautelare o della pena nell'interesse della collettività.

La rilevanza penale del danneggiamento, quindi, non dipende dalla proprietà del bene, che può appartenere a soggetti privati o essere gestita tramite appalto o concessione, bensì dalla sua funzione pubblicistica e dalla finalità collettiva che assolve. In virtù di questa qualificazione, il reato di danneggiamento del bracciale elettronico è procedibile d'ufficio, a differenza del danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede, per le quali la procedibilità è subordinata alla querela della parte offesa.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Roberta Di Meo - Roberto Giordano
Giorgio Lanfranco - Paolo Pavarini - Alessio Pergola
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

La libera manifestazione del pensiero e i crimini d'odio nel mondo digitale

Cass. Pen., Sez. I, Sent. 1.12.2025 n. 38806

di Flavio Campagna

La sentenza offre un'importante occasione per analizzare l'applicazione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui all'art. 604-bis c.p., nell'era digitale. La vicenda processuale trae origine da un'indagine su un gruppo antisemita, negazionista e filonazista, nel cui contesto è emersa la figura dell'imputato, a cui è stata contestata la commissione del reato di cui all'art. 604-bis c.p. per aver pubblicato sul proprio profilo "Facebook" una pluralità di post a contenuto negazionista e antisemita. Tali pubblicazioni includevano la ricondivisione di materiali provenienti da un esponente di rilievo del gruppo, citazioni di noti saggisti negazionisti e preceetti legati all'ideologia della supremazia bianca. La sentenza si allinea al consolidato principio secondo cui integra pienamente il reato di cui all'art. 604-bis, II comma, c.p., l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antise-

mita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti. Questo approccio valorizza la natura intrinsecamente "pubblica" e diffusiva dei "social network". La giurisprudenza ha chiarito che il profilo "privato" di un utente non esclude la natura pubblica della comunicazione, in quanto lo strumento è per sua natura un veicolo di diffusione indiscriminata, destinato a essere raggiunto da chiunque. La piattaforma social è considerata una "piazza immateriale" che consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rientrando a pieno titolo nella nozione di "luogo pubblico o aperto al pubblico". La potenzialità diffusiva, amplificata dagli algoritmi che governano tali piattaforme, costituisce l'elemento chiave per integrare il requisito della "propaganda", intesa come azione volta a influenzare la psicologia e il comportamento altrui, raccogliendo consensi. Di conseguenza, non rileva il numero di contatti diretti dell'utente, ma il pericolo

concreto che il messaggio raggiunga un pubblico vasto e indeterminato. La giurisprudenza distingue nettamente tali condotte dalla messaggistica privata inviata a un numero esiguo di destinatari, che potrebbe non possedere la medesima potenzialità divulgativa e propagandistica. La sentenza in esame si inserisce con coerenza nel solco di una giurisprudenza attenta a contrastare le manifestazioni di odio online, adattando le categorie penalistiche tradizionali alle nuove forme di comunicazione. La Corte ribadisce con fermezza che la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, non è assoluta e incontra un limite invalicabile nella tutela della dignità umana e nel divieto di discriminazione. L'utilizzo dei social network per la propaganda di ideologie fondate sull'odio razziale ed etnico non è una condotta di lieve entità, ma un fatto di reato connotato da intrinseca pericolosità, data la sua capacità di raggiungere in modo virale un numero indeterminato di persone, compromettendo i valori fondanti della convivenza democratica. La decisione rappresenta, pertanto, un ulteriore e solido punto di riferimento nella lotta ai crimini d'odio nell'ambiente digitale.

Massime di Roberto Giordano

IMPUGNAZIONI VIA PEC: L'ERRORE SUL DEPOSITO DETERMINA INAMMISSIBILITÀ

Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. 18.2.2026 n. 6565

Con un lungo ed articolato excursus motivazionale, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute per risolvere un complesso contrasto giurisprudenziale in tema di ammissibilità dell'impugnazione quando questa sia stata trasmessa a mezzo PEC ad un indirizzo non ricompreso nell'elenco fornito nel decreto del D.G.S.I.A. del 9/11/2020.

Sebbene oggi il regime transitorio che consentiva l'utilizzo delle PEC per il deposito, in luogo del Portale Deposito Atti Penali del PST Giustizia, si sia di fatto quasi definitivamente esaurito, la pronuncia in questione assume comunque particolare importanza per tutte quelle impugnazioni che, fino all'anno scorso, era possibile trasmettere a mezzo PEC e che oggi potrebbero essere ancora pendenti.

Le S.U., dopo aver analizzato tutta la normativa evolutasi nel tempo sul tema e così tutta la giurisprudenza di legittimità formatasi, hanno formulato una risposta che, da una parte, si attesta sul solco di una interpretazione letterale della norma e dall'altra introduce comunque una "valvola di sfogo" atta a non creare un inutile irrigidimento interpretativo.

Secondo le S.U., infatti, il dettato normativo impone di dichiarare inammissibili le impugnazioni che, pur potendo essere depositate anche via PEC, siano tuttavia state trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quelli indicati nel decreto D.G.S.I.A. del 9/11/2020 (gli indirizzi "depositoattipenali...").

Tale errore non è sanabile neanche provvedendo a depositare l'atto in formato cartaceo fisicamente presso la cancelleria competente.

L'unico temperamento ammissibile è quello determinato dall'ipotesi in cui, sebbene l'atto sia stato trasmesso ad un indirizzo PEC non indicato nel decreto D.G.S.I.A. del 9/11/2020, lo stesso venga poi - entro i termini di legge - inoltrato dalla cancelleria al corretto indirizzo PEC. Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte ha specificato e ribadito che non grava sulla cancelleria alcun obbligo in tal senso e che pertanto, qualora non accada, non è possibile dolersi del fatto che la cancelleria non vi abbia provveduto.

ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ANCHE SE PAGA L'ASSICURAZIONE

Cass. pen., Sez. III, Sent. 18.6.2025 n. 32174

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha definito i limiti applicativi della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.

La Corte è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e di merito sorto in relazione alla possibilità o meno di riconoscere l'applicabilità di detta circostanza attenuante quando il risarcimento del danno interviene non direttamente dall'imputato bensì a mezzo di terzo soggetto (in particolare una compagnia assicuratrice).

Se da una parte, infatti, era prevalsa un'interpretazione eccessivamente soggettivistica, che imponeva - per il riconoscimento di detta attenuante - che a provvedere al risarcimento dovesse essere solo direttamente l'imputato e con le proprie sostanze, dall'altra vi era chi sosteneva un'interpretazione più elastica della norma, che ne consentisse l'applicazione anche quando a provvedere al ristoro dei danni fosse soggetto diverso dall'imputato.

In questo senso, la pronuncia in questione ha trovato una soluzione fra le due opposte interpretazioni.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che ben è possibile riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno quando a questo vi abbia provveduto l'ente assicurativo, ma in tal caso vi deve essere la prova che l'intervenuto risarcimento sia ricollegabile ad una effettiva volontà dell'imputato e ad un suo interessamento attivo.

In altre parole, l'imputato che apre il sinistro con la propria assicurazione e fa in modo che la compagnia si occupi di ristorare le persone offese potrà godere dell'applicazione di detta attenuante. Diversamente, qualora si le persone offese siano state ristorate da un ente assicurativo ma non su impulso e volontà dell'imputato, a prescindere dall'avvenuto risarcimento, la norma di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non potrà trovare applicazione.

La Suprema Corte, in ogni caso, ha altresì chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, il risarcimento dovrà essere integrale e riguardare tutte le persone offese coinvolte, non potendosi ammettere forme di risarcimento parziale né dal punto di vista del quantum né da quello soggettivo.

SEQUESTRO DEL CELLULARE ILLEGITTIMO SE L'ACQUISIZIONE DEI DATI NON È SPECIFICATA

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 25.9.2025 n. 33657

di Roberta Di Meo

La Corte di Cassazione torna a definire con precisione il perimetro entro il quale può legittimamente muoversi l'autorità giudiziaria nel bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della riservatezza. La Suprema Corte ha affermato che è illegittimo il sequestro probatorio di un telefono cellulare quando l'autorità procedente acquisisca indiscriminatamente l'intera memoria del dispositivo, in assenza di una motivazione specifica e proporzionata.

La decisione trae origine da una vicenda esaminata dal Tribunale di Bergamo, che aveva annullato un decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero nei confronti dei telefoni di alcuni soggetti, al fine di verificare eventuali contatti con la persona offesa in relazione a una presunta lettera minatoria. Il giudice aveva evidenziato la mancanza di un chiaro nesso di pertinenza tra i dispositivi e il reato ipotizzato, nonché la violazione del principio di proporzionalità, poiché il decreto autorizzava l'acquisizione indiscriminata di messaggi, fotografie e filmati.

La Cassazione ha sottolineato come ogni sequestro digitale debba indicare le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione dei dati, eventuali perimetrazioni temporali e le ragioni che giustificano l'acquisizione estesa, al fine di consentire un controllo effettivo sulla proporzionalità della misura.

Il principio sotteso alla decisione della Corte evidenzia come lo smartphone costituisca non un mero contenitore di dati, ma un archivio personale intrinsecamente connesso alla sfera privata dell'individuo. La perquisizione e l'acquisizione dei suoi contenuti devono essere sempre conformi ai diritti fondamentali, tra cui la riservatezza e la segretezza della corrispondenza, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Con la sentenza viene ribadito il principio secondo cui i sequestri debbano essere mirati, circoscritti e proporzionati, escludendo qualunque acquisizione generalizzata e non sorretta da un'adeguata giustificazione investigativa. Un richiamo fermo ad un uso rigoroso degli strumenti probatori, nella consapevolezza che il rispetto dei diritti fondamentali non costituisce un ostacolo all'azione penale, ma ne rappresenta la condizione essenziale di legittimità.

Il diritto all'assegno di divorzio non è automatico neppure se tra i redditi esiste un notevole divario

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29.1.2026 n. 1999

Il caso giunto all'esame della Suprema Corte di Cassazione concerne la domanda di assegno di divorzio formulata, nel relativo giudizio, dalla moglie che evidenziava un notevole divario tra il suo reddito e quello del coniuge per cui non sarebbe stato possibile per lei mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Il Tribunale riconosceva alla Signora l'assegno di divorzio quantificandolo in euro 500/00, invece la Corte di Appello riformava la decisione del Giudice di primo grado rilevando che la mera differenza reddituale è irrilevante se non è verificato che tale divergenza trova la sua causa nel matrimonio e, per tale motivo, dichiarava che la donna non aveva diritto all'assegno divorzile.

Con la sentenza 1999/2026 i giudici di legittimità forniscono importanti chiarimenti circa i requisiti che devono sussistere affinché possa riconoscersi il diritto all'assegno di divorzio.

In primo luogo i giudici si soffermano sulla differenza sostanziale tra l'assegno di mantenimento relativo al giudizio di separazione e l'assegno di divorzio rilevando che "il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e quindi la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale

parametro non rileva per l'attribuzione dell'assegno divorzile, che deve essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa".

La separazione infatti non produce effetti sul vincolo coniugale che permane, cosicché i redditi ai quali va rapportato l'assegno di mantenimento sono quelli necessari per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in quanto sussiste ancora pienamente il vincolo di assistenza materiale tra i coniugi, poiché dalla separazione deriva esclusivamente la sospensione degli obblighi di natura personale, quali fedeltà, convivenza e collaborazione.

L'assegno di divorzio, invece, trova la sua ragione nella cessazione degli effetti civili del matrimonio o nel suo scioglimento e può essere riconosciuto nel caso in cui sussista un reale bisogno, ovvero nel caso in cui la disparità reddituale si sia venuta a creare quale conseguenza di scelte matrimoniali per consentire il progredire della carriera di uno dei coniugi e l'altro si sia dedicato alla casa ed ai figli rinunciando alle proprie ambizioni professionali.

Senza la correlazione tra il sacrificio personale ed il successo professionale del partner il divario tra i redditi è irrilevante.

MULTATO CHI LEGA LA BICICLETTA AL PALO

Consiglio di Stato, Sez. V – Sent. 17.9.2025 n. 7353

Con la sentenza n. 7353/2025 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cagliari che vieta, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di incatenare biciclette, moto e scooter a infrastrutture pubbliche non destinate alla sosta (pali, ringhiere, alberi), a salvaguardia della vivibilità e del decoro della città. Tale violazione può comportare sanzioni da € 75,00 a € 500,00 innalzabili fino a € 800,00 se il veicolo ostacola la fruizione dell'area.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la prevalenza del decoro urbano e della "qualità visiva" dello spazio pubblico, stabilendo che i Comuni possano vietare l'uso di elementi di arredo urbano per l'ancoraggio dei veicoli. La vivibilità e il decoro della città resterebbero inevitabilmente pregiudicati da un disordinato e incontrollato accatastamento di biciclette ancorate a supporti pubblici destinati ad altre finalità anche negli ipotizzati casi di assenza di ragioni di intralcio alla circolazione. Il divieto, precisa ancora il Consiglio di Stato, non è una norma di circolazione stradale (di competenza statale), ma un provvedimento amministrativo locale sulla gestione e pulizia degli spazi pubblici.

Tale decisione non è condivisibile perché chi usa quotidianamente la bicicletta in città sa perfettamente che le poche rastrelliere disponibili sono spesso insufficienti, mal posizionate o in condizioni pietose. Di fronte all'alternativa tra lasciare il proprio mezzo debolmente assicurato a una rastrelliera fatiscente - con il rischio quasi certo di ritrovarlo smontato o sparito - e legarlo saldamente a un palo robusto, la scelta è obbligata. Il ciclista che incatena la sua bici a un sostegno solido non lo fa per spregio delle regole o per deturpare il paesaggio urbano, ma per legittima difesa del proprio patrimonio.

PONTEGGI, L'INSTALLATORE È RESPONSABILE PER I FURTI

Cass. Civ. Sez. III - Ordinanza n. 25122/2025

Con il provvedimento in oggetto la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla risarcibilità del danno conseguente al furto in un appartamento facente parte di un Condominio, perpetrato servendosi del ponteggio esterno installato per eseguire opere di ristrutturazione dell'edificio.

La proprietaria dell'alloggio, vittima di furto, alla quale il Tribunale liquidava il risarcimento del danno in misura parziale, riconoscendo il 25% di concorso alla stessa danneggiata, in fase di appello si vedeva respingere totalmente la domanda proposta nei confronti della ditta installatrice del ponteggio e del Condominio.

La Corte di legittimità, in accoglimento di due motivi di gravame proposti dalla proprietaria dell'appartamento, accertato che l'ingresso dei ladri era avvenuto accedendo al ponteggio attraverso un finestrone del vano scala condominiale, ha ritenuto che detto passaggio non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la penetrazione dei ladri nell'immobile, dal momento che proprio l'utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso all'appartamento.

Secondo la Corte di legittimità dunque è configurabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Corte Costituzionale

ILLEGITTIMO L'ART. 2941 COD. CIV. NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE OPERI ANCHE TRA I CONVIVENTI DI FATTO
Co.Cost., Sent. 23.1.2026 n. 7

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale ha ad oggetto il prestito di una somma di denaro mutuata dalla donna al suo compagno, convivente per dieci anni. Il convivente sottoscrive una dichiarazione di riconoscimento di debito con contestuale obbligo alla restituzione con scrittura datata 16 marzo 2006. All'esito della cessazione della convivenza, avvenuta il 3 novembre 2016, la donna ha iniziato a richiedere la restituzione dell'importo mutuato con plurime lettere raccomandate (30 giugno 2017, 12 luglio 2018 e 15 novembre 2018).

Stante il persistente inadempimento dell'ex convivente, la donna iniziava la causa per ottenere la condanna dell'uomo alla restituzione di quanto percepito.

L'uomo, costituendosi in causa, evidenziava che essendo decorsi dieci anni dal riconoscimento del debito, in assenza di richieste dell'ex compagna di pagamento nell'arco di tempo decennale, il credito era prescritto e che nulla doveva.

Il Tribunale di Firenze, competente a decidere, solleva avanti la Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 2941 (I c. n. 1) c.c. che testualmente dispone: "La prescrizione rimane sospesa tra i coniugi".

Il Tribunale di Firenze evidenzia come l'art. 2941 del codice civile, che espressamente riconosce la sospensione del decorso della prescrizione tra coniugi, non può non risentire del "mutamento del contesto sociale e valoriale" venutosi a realizzare nel tempo.

In particolare viene posto l'accento su come il matrimonio, oggetto di tutela ex art. 29 Cost., non è più l'unico mezzo con il quale può costituirsi un'unione familiare, giuridicamente rilevante, avente carattere di stabilità.

Tale fatto sociale ha avuto ampie ripercussioni sul piano giuridico tant'è che la giurisprudenza ha equiparato i conviventi more uxorio ai coniugi, al fine dell'applicabilità del delitto di maltrattamenti; ha applicato agli stabili conviventi la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. per prossimi congiunti; ha ritenuto computabile, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, tra i redditi familiari anche quelli del convivente.

A ciò devono aggiungersi le fonti di diritto sovranazionali sulla base delle quali la nozione di famiglia ricomprende quella di fatto (art. 8 CEDU) e viene riconosciuto separatamente il diritto di fondare una famiglia da quello di sposarsi.

Sulla base dell'evoluzione sociale e giuridica del concetto di famiglia secondo il Tribunale di Firenze sussiste "un'irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, relativamente alla sospensione della prescrizione, posto che le medesime ragioni sostanziali che inducono a ritenere inseguibile il compimento di atti interruttivi del termine si rinvengono con riferimento ed ambedue le relazioni affettive", realizzandosi in tal modo la violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Costituzione.

Con la sentenza 7/2026 la Corte Costituzionale riconosce non solo che in relazione al vincolo affettivo che scaturisce dal matrimonio o dalla stabile convivenza non si può esigere "una condotta interruttiva della prescrizione capace di inficiare quello stesso legame sul quale si radica l'unità familiare" ma che, in entrambi i casi non è dato "imporre un onere che si traduce nell'alternativa tra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, ed il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto dall'altro".

Secondo i giudici costituzionali questa alternativa appalesa non solo una disparità irragionevole tra convivente di fatto e coniuge contraria agli artt. 2 e 3 della Costituzione ma si concretizza in una irragionevolezza intrinseca.

Di qui la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2941 c.c. (primo comma n. 1) nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto per contrasto con gli artt. 2, 3 della Costituzione.